II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 1987
relativa ad una procedura d'applicazione dell'articolo 85 del trattato CEE
(IV/31.914 - ARG-Unipart)
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(88/84/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio del 6 febbraio 1962, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato [1], modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, con particolare riferimento agli articoli 6 e 8 di questo atto,

vista la notifica presentata il 7 luglio 1986 da Austin Rover Group Limited, di Conventry, Regno Unito, e da Unipart Group Limited, di Oxford, Regno Unito, relativamente a un accordo concernente la vendita di pezzi di ricambio di automobili Austin Rover,

visto il riassunto della notifica pubblicato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 [2],

previa consultazione del comitato consultivo in materia di intese e posizioni dominanti;

considerando quanto segue:

I. FATTI

(1) Questa procedura riguarda un accordo tra un costruttore di automobili e un distributore indipendente, per il quale quest'ultimo si impegna a promuovere al posto e per conto del costruttore la vendita di pezzi di ricambio ed accessori, nonché di concentrare i propri sforzi di vendita, trattandosi di vendite a rivenditori autorizzati dal costruttore, su certi prodotti convenuti fra le parti. L'accordo fa seguito alla recente separazione della proprietà delle due parti interessate.

Le parti

(2) Austin Rover Group Limited (« ARG »), impresa di costruzione di automobili da turismo e autoveicoli da trasporto da esse derivate, è una filiale che appartiene integralmente, seppur indirettamente, a Rover Group (in precedenza B. L.), società a responsabilità limitata di diritto pubblico, della quale il governo del Regno Unito detiene la quasi totalità delle azioni.

(3) Unipart Group Limited (« Unipart ») era anch'essa in precedenza una società filiale di Rover Group, ma recentemente il gruppo Rover ha ceduto la maggioranza del capitale azionario a privati, trattenendosene solo il 21,7 %. Unipart ha fornito per anni pezzi di ricambio ed accessori per automobili delle marche del Gruppo Rover, come pure per automobili delle marche di altre case automobilistiche.

L'accordo

(4) L'accordo notificato, caratterizzato come « inteso a definire le competenze per la vendita dei pezzi di ricambio per le automobili Austin Rover e per la prestazione dei servizi connessi » ed in seguito definito « l'accordo » è stato concluso il 28 febbraio 1986. Le parti concordano fra di loro sulla composizione della gamma dei pezzi di ricambio e, entro tali limiti, del modo in cui Unipart potrà ottenere i

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. C 319 del 12. 12. 1986, pag. 3.

pezzi da ARG e da terzi. L'accordo comporta che Unipart continui a gestire gli interessi relativi ai prodotti di ARG che prevedano la fornitura di pezzi destinati al mercato del dopo vendita (mercato sul quale dei pezzi sono venduti separatamente, per essere inseriti o aggiunti agli autoveicoli dai commercianti, dalle officine di riparazione o dai proprietari del mezzo), idonei al montaggio sui modelli esistenti di autoveicoli ARG. Unipart provvederà a tutte le funzioni che tale servizio comporta, ossia i controlli di qualità, gli acquisti, lo stoccaggio, la commercializzazione, la vendita, l'esecuzione degli ordini, la distribuzione e la contabilità. In linea generale, Unipart è tenuta a realizzare determinati livelli di efficienza, soggetti a controlli periodici secondo criteri obiettivi stabiliti dall'accordo. Il suo corrispettivo è commisurato ai suoi risultati. Unipart metterà i beni contrattuali a disposizione di tutti i rivenditori autorizzati da ARG tanto nel mercato comune che nei paesi terzi.

(5) Ai fini dell'accordo, e in particolare per ripartire le responsabilità tra ARG e Unipart, i pezzi destinati al servizio di assistenza sono stati classificati in tre categorie :

a) pezzi provvisti del marchio « Unipart » : sono pezzi di rapido smercio, altamente concorrenziali, come ad esempio le candele e gli ammortizzatori, che sono montati su autoveicoli ARG e su autoveicoli di altre marche ;

b) pezzi « Dual Branded » : sono i pezzi della gamma Unipart che si adattano agli autoveicoli ARG ; recano i marchi di entrambe le società e sono esattamente conformi alle specifiche di ARG della dotazione originale. Per una singola funzione (per esempio, le fodere dei freni di un dato modello ARG), può esistere, in primo luogo, non più di un pezzo « Dual Branded », e secondariamente uno o più pezzi « Unipart » che, pur avendo la stessa funzione dei pezzi « Dual Branded », devono distinguersi per altre caratteristiche.

c) pezzi con il marchio « Austin Rover » : sono tutti gli altri pezzi fabbricati da ARG o da subfornitori conformemente alle specifiche ARG ; essi recano unicamente il marchio Austin Rover.

(Il riferimento a un pezzo portante un marchio include un pezzo il cui imballaggio, destinato alla vendita col pezzo , porta quel marchio)

Le parti hanno stabilito elenchi dettagliati dei prodotti rientranti in ciascuna delle tre categorie. Di norma, un prodotto può essere trasferito da una categoria all'altra soltanto previo accordo fra le parti.

(6) L'accordo prevede fra l'altro quanto segue :

a) Per i servizi prestati da Unipart, ARG si rivolgerà esclusivamente a quest'ultima, e fornirà o autorizzerà la fornitura di pezzi al servizio assistenza solo tramite Unipart.

b) ARG raccomanderà, quali pezzi per gli autoveicoli ARG ed ove esistano, soltanto i pezzi provvisti del proprio marchio commerciale e quelli recanti contemporaneamente i marchi Unipart e Austin Rover, se disponibili.

c) Gli attuali concessionari autorizzati di ARG, che soddisfano ai requisiti qualitativi di Unipart, avranno la preferenza per divenire rivenditori autorizzati di Unipart.

d) La gamma completa dei pezzi, che equipaggiano gli autoveicoli ARG, deve essere disponibile presso Unipart o tramite essa.

(7) Le responsabilità, i rischi ed i proventi sono diversamente ripartiti, secondo le categorie.

a) L'approvazione, l'approvvigionamento, lo stoccaggio e la vendita dei pezzi con il marchio Unipart sono effettuati esclusivamente da Unipart per proprio conto.

b) I pezzi recanti il marchio « Dual Branded » sono tecnicamente approvati da ARG o Unipart, che agisce in base ad una delega di ARG. Unipart versa a ARG una commissione sulle vendite, ma tranne che per quest'ultimo caso Unipart vende eslusivamente per proprio conto. Per un numero limitato di pezzi « Dual Branded », ARG ha il diritto di determinare dei prezzi di rivendita non obbligatori che Unipart raccomanderà ai concessionari autorizzati di ARG e di Unipart.

c) Per quanto riguarda i pezzi con marchio « Austin Rover », Unipart non assume rischi imprenditoriali, ma agisce in veste di agente ARG e percepisce in quanto tale una commissione sulle vendite. ARG rilascia le approvazioni tecniche, stabilisce i prezzi di rivendita di Unipart e assume gli utili o le perdite nelle vendite effettuate.

(8) I pezzi con marchio « Austin Rover » possono essere forniti solo a rivenditori della rete ARG. I pezzi « Dual Branded » possono essere messi in vendita anche in località autorizzate da Unipart, purché non in presenza di una rappresentanza specifica di una casa automobilistica concorrente ; ed offerti anche ad altra clientela, con il consenso di ARG. I pezzi con marchio « Unipart » possono essere forniti a qualsiasi categoria di clienti.

(9) Unipart non può, senza il preventivo consenso scritto di ARG, espandere una qualsiasi gamma di prodotti che comporti pezzi « Austin Rover » o « Dual Branded » aggiungendovi nuove categorie di

prodotti, o introdurre nuove gamme di prodotti che comprendano « ARG Fit Parts » (conformi o no alle specifiche della dotazione di origine); il consenso non potrà essere rifiutato senza giusto motivo.

(10) L'accordo non impedisce ad ARG o Unipart di introdurre pezzi con marchi di altri produttori nei rispettivi campi di competenza (cioè « Austin Rover Branded » nel caso di ARG e « Dual Branded » o « Unipart Branded » nel caso di Unipart) o di commercializzarli alla stregua dei pezzi « Austin Rover », « Dual Branded » o « Unipart », secondo i casi.

(11) La durata iniziale dell'accordo è espressamente indicata in cinque anni a decorrere dalla data dalla quale le azioni di Unipart saranno offerte al pubblico, ovvero in sette anni a decorrere dalla firma dell'accordo, secondo che la data dello spirare del termine risulti anteriore. Le parti prevedono tuttavia di rinnovare il contratto se sono soddisfatte del suo funzionamento nel corso del periodo iniziale. Ai fini di questa procedura, i rapporti giuridici intergranti l'accordo sono presi in considerazione come se si trattasse di rapporti a lungo termine, benché soggetti a revisione allo spirare del termine previsto.

(12) Con ulteriore accordo firmato dalle parti il 21 novembre 1986, ARG concede a Unipart una licenza non esclusiva ed esente da commissioni per usare certi marchi commerciali di ARG su prodotti diversi dagli autoveicoli già montati, e che rientrino nelle norme e le specifiche di ARG. Questo accordo di licenza fa parte integrante dell'accordo prinicpale, ripsetto al quale funge da corollario.

I mercati in considerazione

(13) Nei limiti in cui ARG non fabbrica i componenti di cui ha bisogno per montare gli autoveicoli nuovi, li compra o li fa fabbricare per suo conto da subfornitori, e similmente si comporta per certe parti staccate e per certi accessori. Gli accordi di fornitura sono normalmente conclusi a lungo termine.

(14) ARG ed i suoi importatori, alcuni dei quali sono società filiali di ARG, sono responabili della promozione (in un determinato territorio) della vendita dei prodotti ARG e dei servizi connessi. Ciascuno di questi organizza un sistema di distribuzione esclusivo e selettivo.

Le funzioni di vendere autoveicoli, pezzi di ricambio ed accessori di ARG e di fornire i servizi specializzati di ogni genere di cui i clienti possano aver bisogno, sono adempiute nel Regno Unito, dove ARG detiene una notevolae parte di mercato, da concessionari di distribuzione e da dettaglianti: i concessionari di distribuzione sono grossisti che agiscono anche come dettaglianti. Negli altri Stati membri i commercianti sono contrattualmente legati direttamente all'importatore. Gli accordi di distribuzione e servizio impegnano tali rivenditori autorizzati a far tutto il possibile per vendere i pezzi di ricambio e gli accessori offerti da ARG o dai suoi importatori. Mentre Unipart in precedenza assolveva il compito di fornire i pezzi e gli accessori ai rivenditori di ARG nel quadro della ripartizione delle competenze in seno al gruppo Rover, ora lo fa su basi contrattuali, oppure partendo da una situazione commercialmente indipendente.

(15) Unipart acquista pezzi di ricambio ed accessori da ARG o (prevalentemente) da altri fornitori. I suoi interessi nella distribuzione all'ingrosso possono ricadere in tre categorie:

a) Nei confronti dei rivenditori autorizzati di ARG, Unipart assume le incombenze che spettano normalmente ad un fabbricante di autoveicoli in materia di fornitura di pezzi, cioè stoccaggio, catalogazione e fornitura regolare di tutti i pezzi necessari per le vendite, manutenzione e riparazione dei modelli correnti e recenti delle marche interessate.

b) Nei confronti dei rivenditori autorizzati di Jaguar, Unipart gestisce una gamma più limitata di servizi analoghi, in base al contratto con « Jaguar cars Holdings Limited » e « Jaguar cars Limited » di Coventry, Regno Unito; questo accordo è stato anche notificato alla Commissione (pratica n. IV/31.272) ma non rientra nella presente procedura. L'accordo fra Unipart e Jaguar non contiene disposizioni analoghe a quelle valide per i pezzi « Dual Branded »; pochissimi pezzi « universali » si prestano ad essere montati su automobili Jaguar, per cui sono scarse le possibilità di concorrenza fra la propria gamma di prodotti ed i pezzi che Unipart distribuisce in virtù del contratto con Jaguar.

c) Nei confronti degli altri clienti — grossisti o dettaglianti indipendenti, commercianti di altre marche, o la clientela privata dei propi negozi — Unipart è un fornitore di una vasta gamma di pezzi ed accessori « universali » di rapido smercio, spesso (benché non sempre) suscettibili di essere montati su diversi modelli di una o più marche.

(16) ARG e Unipart sono in principio esposti alla concorrenza diretta o indiretta di un gran numero di costruttori di pezzi di ricambio e di componenti, di commercianti e persino di altre case automobilistiche, che offrono delle serie di pezzi « universali ». Nei settori precitati dei pezzi con marchi « Unipart », « Dual Branded » e « Austin Rover » [vedi paragrafi 5, lettere a), b) e c) e 7, lettere a), b) e c)], le condizioni di concorrenza possono essere definite come segue:

— commercianti, officine di riparazione e clienti finali possono ottenere pezzi che sono identici o comunque sostituibili con i pezzi « Unipart Branded » da parte di molti fornitori nella Comunità,

— la maggior parte dei pezzi « Dual-Branded » sono soggetti ad una concorrenza effettiva da parte di svariati fornitori. Alcuni dei pezzi con marchio « Austin Rover » si possono ottenere solo da ARG o da fornitori e subfornitori che sono stati approvati da ARG. Unipart è in grado di determinare le condizioni di vendita prescindendo in parte dai condizionamenti della concorrenza, solo per i pezzi ad acquisto obbligato, offerti da Unipart con il consenso di ARG. I pezzi ad acquisto obbligato sono quelli il cui requisito è di risultare identici ai corrispondenti componenti usati al momento del montaggio dell'autoveicolo e per i quali non vengano fabbricati o venduti dei prodotti di sostituzione (per lo più pezzi per i quali non esiste una domanda sufficiente ad indurre i fabbricanti indipendenti a produrli; ma anche pezzi protetti da brevetto o altri diritti).

(17) Unipart ha in corso degli accordi con grossisti e dettaglianti, come pure dispone di un certo numero di punti vendita sui propri. I contratti di concessione di Unipart prevedono un'esclusività di distribuzione dei prodotti Unipart su un territorio assegnato, ma senza protezione territoriale e senza esclusività d'acquisto. I concessionari Unipart, e quindi anche i punti di vendita al dettaglio di Unipart, sono liberi di acquistare dei prodotti che non siano di Unipart.

(18) Una componente essenziale del quadro legale ed economico dell'accordo è il fatto che ARG, insieme ai suoi importatori ed ai rivenditori autorizzati, realizzano una rete di distribuzione esclusiva e selettiva su scala europea del tipo considerato nel regolamento (CEE) n. 123/85 della Commissione, del 12 dicembre 1984, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il servizio di assistenza alla clientela [1].

Per tale sistema di distribuzione, non esiste domanda delle parti interessate per una decisione individuale di esenzione ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, per le clausole che non rientrino nell'esenzione per categoria del citato regolamento (CEE) n. 123/85. Alla luce dell'articolo 3, paragrafo 4 di tale regolamento si può ritenere che i pezzi di ricambio che si trovino in concorrenza con quelli che formano attualmente oggetto d'accordo tra ARG e Unipart, e siano di qualità comparabile, sono ammessi alla rete di distribuzione di Unipart.

(19) Nel 1986, le quote di mercato di ARG per le automobili da turismo sono state le seguenti:

— Regno Unito: 15,6 %,

— Europa a 12: 3,6 %.

Nel Regno Unito ARG dispone di circa 440 concessionari di distribuzione e di 600 dettaglianti. Il fatturato di ARG nel 1986 è stato di circa 1 313 milioni di sterline e quello del gruppo Rover di circa 3 412 milioni di sterline.

(20) Poiché non risultano pubblicate statistiche autorevoli per il mercato del dopovendita, sul quale opera Unipart, si può fare solo una stima molto approssimativa delle quote di mercato della società: sembra dunque che si tratti di quote notevoli nel Regno Unito, ma molto meno importanti negli altri Stati membri. Il fatturato complessivo di Unipart ha ammontato nel 1986 a circa 184 milioni di sterline.

(21) In risposta ad una comunicazione pubblicata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17, la Commissione ha ricevuto delle osservazioni da una associazione di imprese operanti nel settore delle forniture dei pezzi di ricambio e da una società che gestisce punti vendita e officine, che forniscono e montano soprattutto pezzi universali ad uso dei clienti finali. Tali osservazioni possono essere riassunte come segue.

(22) L'associazione di imprese ha espresso il timore che le disposizioni relative alla ripartizione dei marchi commerciali (vedi paragrafi 5 e 7) possa incoraggiare lo sfruttamento di tali marchi in maniera dannosa per la concorrenza, in quanto che i concorrenti esistenti e potenziali nella fornitura dei pezzi di cui trattasi possano essere svantaggiati nell'offrire tali pezzi sia ai concessionari di ARG che agli altri commercianti, ai meccanici o agli utilizzatori.

(23) La società ha sottolineato che, mentre potrebbe essere vero che attualmente esiste una concorrenza generalizzata per i pezzi di cui trattasi (vedi paragrafo 16), almeno per quanto concerne il Regno Unito, potrebbe non essere più il caso all'avvento della normativa proposta nella relazione del dipartimento del commercio e dell'industria dell'aprile 1986, che conferirebbe un monopolio ai disegnatori delle varie parti che entrano nella composizione dei veicoli a motore.

II. VALUTAZIONE GIURIDICA

(24) Il contratto tra ARG e Unipart ricade sotto l'interdizione edita in linea generale dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato CEE. Comunque, risultano soddisfatte le condizioni che permettono di dichiarare l'inapplicabilità di tale disposizione in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3.

[1] GU n. L 15 del 18. 1. 1985, pag. 16.

A. Articolo 85, paragarafo 1

(25) L'applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 1 non risulta esclusa semplicemente perché Unipart era in precedenza una filiale associata, insieme ad ARG, del gruppo Rover e che l'accordo è una conseguenza della privatizzazione di Unipart. Gli impegni di ARG e di Unipart di coordinare i loro acquisti, i livelli di qualità ed i controlli, lo stoccaggio, gli ordini e la fatturazione, la commercializzazione e la distribuzione per una vasta gamma di attività (vedi paragrafi da 4 a 9) determinano la posizione concorrenziale delle società oramai indipendenti l'una dall'altra sul lungo periodo (vedi paragarafo 11) e non sono necessariamente inerenti alla privatizzazione come tale.

(26) Comunque, l'articolo 85, paragarafo 1 non si applica all'accordo nella misura in cui stabilisce che Unipart promuoverà le vendite dei pezzi col marchio « Austin Rover » per conto di ARG, e per il corrispettivo di una commissione da parte di ARG (vedi paragrafo 7, lettera c). Sotto questo aspetto, Unipart assume il ruolo di un agente che non assume rischi imprenditoriali (vedi la comunicazione della Commissione sui contratti di esclusiva con agenti commerciali) (1).

(27) Le parti hanno coordinato le loro politiche di acquisto e di vendita per i pezzi da montare sugli autoveicoli ARG in modo che, tenuto conto delle rispettive competenze, ogni parte sopporta i propri rischi imprenditoriali (vedi paragrafo 7, lettera b). Sotto tale aspetto è irrilevante che Unipart debba corrispondere delle commissioni ad ARG, considerando i precedenti servizi offerti da ARG per appoggiare Unipart nella distribuzione dei pezzi ed in particolare l'organizzazione di una rete di commercianti per la vendita ed il servizio assistenza degli autoveicoli ARG e la determinazione di una riserva di pezzi di ricambio quando nuove vetture vengano immesse sul mercato.

(28) Un certo numero di clausole dell'accordo ha come oggetto ed effetto di restringere il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune, ed è suscettibile di pregiudicare il commercio fra gli Stati membri (articolo 85, paragrafo 1).

(29) Poiché a Unipart è vietato entrare sul mercato dei pezzi col marchio « Dual Branded » altrimenti che di concerto con ARG, ne risulta una limitazione della politica commerciale di Unipart di cui non risentono gli altri commercianti di pezzi di ricambio, che non appartengono ad una rete di distribuzione legata ad una singola marca di autoveicoli (commercianti indipendenti). Di conseguenza, Unipart non è libera di comportarsi da grossista per i costruttori di pezzi che non siano dei fornitori accreditati di ARG (vedi paragrafo 7, lettera b) e paragrafo 9), ma che vorrebbero tuttavia vendere attraverso i rivenditori autorizzati da ARG.

(30) L'obbligo a carico di Unipart di fornire, in via preferenziale, alla rete di distribuzione ARG l'intera gamma di pezzi necessari agli autoveicoli ARG rappresenta per Unipart una restrizione della libertà di fissare la propria gamma di prodotti da montare sugli autoveicoli ARG secondo criteri diversi da quelli dedotti nell'accordo (vedi paragrafo 6, lettera d).

(31) Per quanto riguarda i pezzi « Dual Branded », a Unipart non è concesso di scegliere autonomamente i propri canali di distribuzione, per cui può distribuire tali pezzi solo tramite i propri concessionari (e solo a certe altre categorie di clienti prestabiliti), e neppure tramite loro ove questi fungano anche da concessionari di un'altra casa automobilistica diversa da ARG (vedi paragrafo 8). Unipart ha l'obbligo di offrire degli accordi di distribuzione ai grossisti selezionati da ARG, che abbiano i requisiti qualitativi richiesti da Unipart (vedi paragrafo 6, lettera c). Non può, senza aver consultato ARG, modificare il proprio sistema di distribuzione di pezzi « Austin Rover » e « Dual Branded » (vedi paragrafo 6, lettera c). Tali restrizioni si applicano a tutti i pezzi, idonei per ARG, che appartengano alla categoria « Dual Branded » e che rechino, di massima, ambedue i marchi. Non è dato ai commercianti indipendenti, che non appartengono alle reti di distribuzione di ARG e di Unipart, di ottenere quei pezzi direttamente da Unipart.

(32) L'obbligo a carico di Unipart di trasmettere ai concessionari autorizzati le raccomandazioni non obbligatorie circa i prezzi di vendita per certi pezzi « Dual Branded » (vedi paragrafo 7, lettera b) influisce sulle politiche di acquisto e di vendita dei concessionari ARG e dei clienti e quindi restringe la libertà di Unipart di stabilire le proprie politiche, circa la struttura commerciale ed i prezzi.

(33) L'obbligo imposto ad ARG di non mettere in vendita pezzi sul mercato del dopovendita, di non penetrare su detto mercato attraverso imprese diverse da Unipart (vedi paragrafo 6, lettera a), e di raccomandare, come pezzi di ricambio ed accessori per le vetture ARG, solo pezzi con marchi « Austin Rover » e « Dual Branded » (vedi paragrafo 6, lettera b) riduce le capacità concorrenziali di ARG. I concessionari di ARG che volessero, comprando direttamente da ARG, condividere i vantaggi derivanti dagli acquisti all'ingrosso di ARG di pezzi originali o di pezzi destinati al mercato del dopo vendita, potrebbero essere danneggiati. L'esclusione della contrattazione diretta di grossisti concorrenti di Unipart può pregiudicare la situazione concorrenziale di questi commercianti indipendenti, specialmente nel campo dei pezzi « ad acquisto obbligato », che non possono essere sostituiti da altri.

(1) GU n. 139 del 24. 12. 1962, pag. 2921/62.

(34) L'accordo è suscettibile di pregiudicare il commercio fra gli Stati membri perché le norme che contiene limitano in maniera sensibile le vendite potenziali di numerosi fabbricanti di pezzi di ricambio in tutti gli Stati membri e dei loro rivenditori. Inoltre stabilisce la struttura e le condizioni della fornitura dei pezzi ai concessionari autorizzati di ARG attraverso la Comunità.

B. Articolo 85, paragrafo 3

(35) L'accordo non può ancora fuire dell'esenzione dal divieto di cui all'articolo 85 in virtù di un regolamento di esenzione per categoria della Commissione. Né il regolamento (CEE) n. 1983/83 sugli accordi di distribuzione esclusiva [1], né il regolamento (CEE) n. 1984/83 sugli accordi di acquisto esclusivo [2], né il regolamento (CEE) n. 123/85 sugli accordi di distribuzione di automobili, risultano applicabili. Le parti hanno sottoscritto delle restrizioni con riferimento non solo alla distribuzione, ma anche alla costituzione della gamma dei pezzi di ricambio di ARG, e ad una coordinazione continuata degli acquisti di tali pezzi di ricambio di ARG, e ad una coordinazione continuata degli acquisti di tali pezzi da parte di terzi. Il regolamento (CEE) n. 123/85 non è in ogni caso d'applicazione, perché copre soltanto gli accordi di distribuzione combinata di automobili nuove e dei relativi pezzi di ricambio.

(36) Tuttavia le condizioni di applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 risultano soddisfatte. La ripartizione verticale di competenze convenuta fra le parti relativamente all'acquisto, allo stoccaggio e alla distribuzione dei pezzi, migliora la distribuzione dei prodotti pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, evitando: a) di imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi, e b) di dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.

(37) L'accordo rende possibile la realizzazione dei vantaggi della razionalizzazione. La ripartizione delle competenze fra le parti deriva dalla decisione di ARG di non provvedere direttamente a certe attività e dalla decisione di Unipart di realizzare, in seno alla rete commerciale di ARG, la migliore e più completa fornitura dei pezzi necessari per la manutenzione, la riparazione e l'equipaggiamento degli autoveicoli ARG, pezzi che esigono il mutuo accordo di ARG e Unipart. In particolare, la specializzazione delle attività delle parti permette a ciascuna di concentrarsi nell'ambito di propria competenza senza rischiare di compromettere i propri interessi; in tal modo è possibile trovare tutti i pezzi di ricambio di una data gamma, di cui abbisognano le officine di ripartizione ed i clienti per gli autoveicoli ARG, presso la stessa rete di vendita (vedi paragrafi 29 e 30). In seguito alla fusione parziale delle reti di distribuzione di ARG e di Unipart, gli acquisti dei pezzi scelti dalle due parti possono essere cumulati per essere ulteriormente ripartiti fra la rete di distribuzione selettiva di ARG e gli altri sbocchi facenti capo a Unipart. La fusione parziale delle reti di distribuzione di ARG e di Unipart assicura uno stoccaggio funzionale in vista di una grande scelta e di una rapida consegna dei pezzi. In esito al distacco di Unipart dal gruppo Rover, ARG si sarebbe trovata, senza l'occasione di contare su un'idonea società commerciale, priva di ogni capacità di acquistare, immagazzinare e distribuire pezzi di ricambio.

(38) Poiché le esigenze di Unipart non sono contrastate da ARG e gli acquisti di pezzi « Dual Brandel » vengono concordati, Unipart può concentrare le proprie attività per far fronte alla concorrenza degli altri grossisti indipendenti, dei fornitori di pezzi universali, e degli altri canali di vendita dei produttori di pezzi universali.

(39) Le restrizioni convenute sono indispensabili per migliorare la distribuzione dei prodotti. Per reggere la concorrenza delle altre case automobilistiche, ARG deve approvvigionare di una gamma completa di pezzi la propria rete di distribuzione e servizio. Se Unipart non si concentrasse sui pezzi « Austin Rover » scelti da ARG e sui pezzi « Dual Branded » scelti dalle due parti insieme, sua principale obbligazione nei confronti dei propri concessionari autorizzati, quest'ultimi a loro volta non potrebbero adempiere ai loro obblighi convenuti negli accordi di distribuzione e servizio conclusi con ARG: quando, tuttavia i concessionari di ARG hanno assunto tali obblighi in ottemperanza alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 123/85 (vedi articolo 3, paragrafi 4 e 5 del regolamento).

Inoltre è solo nei confronti dei pezzi da montare sugli autoveicoli di ARG che Unipart ha rinunciato alla propria libertà di acquistare, di vendere e di usare i propri marchi; gli altri pezzi infatti possono essere venduti col marchio « Unipart ».

Al di fuori del sistema di distribuzione di ARG, Unipart è libera di distribruire pezzi in concorrenza con i marchi « Austin Rover » o « Dual Braded », senza usare questi marchi ma usando marchi propri o dei suoi fornitori.

[1] GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 1.
[2] GU n. L 173 del 30. 6. 1983, pag. 5.

(40) L'accordo non avrà per effetto di escludere la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti in questione. Sul mercato di cui trattasi c'è una grande concorrenza fra numerosi fornitori (vedi paragrafi da 16 a 20). Dato il grande numero di grossisti, di concessionari e di altri distributori presenti sul mercato risulta accettabile il venir meno di Unipart in qualità di distributore per conto dei fabbricanti di pezzi di ricambio che desiderino rifornire la rete di rivendita di ARG.

(41) É probabile che i consumatori trarranno dei vantaggi, poiché la pressione della concorrenza esistente assicurerà il trasferimento a loro favore di una parte dei benefici, vantaggi che deriveranno direttamente ai consumatori (meccanici, utenti e proprietari di autoveicoli ARG) da una maggiore disponibilità di una gamma completa di pezzi per detti autoveicoli. L'intensa cooperazione fra ARG e Unipart garantisce la disponibilità sul mercato del dopo vendita di pezzi provvisti dei requisiti tecnici e di sicurezza previsti da ARG, il costruttore automobilistico, per la dotazione originale.

(42) Le considerazioni che precedono non vengono inficiate dall'applicazione dell'accordo tra Unipart e Jaguar (vedi paragrafo 15, lettera b). La gamma dei prodotti di Unipart copre a malapena quella di Jaguar, e gli accordi fra le due società non comportano il coordinamento ai fini dell'accettazione e dell'acquisto dei pezzi che rientrano nell'accordo con ARG. I rapporti fra Unipart e Jaguar fanno pensare piuttosto ad un fornitore specializzato di servizi di magazzinaggio, di distribuzione, contabilità e simili. Non c'è quindi da temere che un conflitto di interessi possa impedire a Unipart di realizzare gli obiettivi dell'accordo con ARG.

(43) Le osservazioni ricevute dalla Commissione da parte di terzi interessati in risposta alla pubblicazione del contenuto essenziale dell'accordo, effettuata ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento n. 17 non sono suscettibili di modificare la presente valutazione dell'accordo notificato.

(44) Rispetto all'assegnazione dei marchi (vedi paragrafo 22), i due firmatari dell'accordo non si sono impegnati ad usare esclusivamente i propri marchi. La cooperazione tra ARG e Unipart nella categorie di pezzi « Austin Rover » e « Dual Branded » non impedisce alla imprese che fabbrichino pezzi analoghi e li forniscono a uno dei due firmatari di ottenere che i propri marchi siano apposti a detti pezzi, da soli o insieme ai marchi « Austin Rover » o « Dual Branded ». Tale risultato dipenderà dalle trattative svolte con la parte acquirente. Non c'è motivo di credere che, a causa della cooperazione fra le due parti, la resitenza all'uso del marchio del fornitore sia più forte che nel caso che questi debba trattare con la sola casa automobilistica. L'accordo notificato non è suscettibile di rafforzare la forza contrattuale dei due firmatari.

(45) La Commissione è al corrente del fatto che alcune case automobilistiche non permettono che i marchi dei fornitori compaiano sui pezzi in aggiunta ai loro propri. Questa situazione non può essere regolata secondo le norme sulla concorrenza nel quadro della presente procedura e la Commissione si riserva di esaminarla a parte.

(46) Secondo la Commissione, non c'è relazione fra gli effetti restrittivi dell'accordo notificato e la recente legislazione nel Regno Unito che garantirebbe i diritti di proprietà industriale in base alle dimensioni delle società interessate (vedi paragrafo 23) : il problema se l'esercizio di tali diritti deve essere limitato dall'applicazione delle norme in materia di concorrenza del trattato CEE, in particolare l'articolo 86, richiede di essere esaminato non nel corso della presente procedura ma nei casi in cui i produttori si avvalgono di tali diritti.

C. Condizioni per l'esenzione

(47) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento n. 17, l'esenzione si può applicare a partire dal 7 luglio 1986. Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 può estendersi al periodo iniziale di cooperazione previste dalle parti contraenti, e cioè fino al 28 febbraio 1993.

(48) Data la brevità di tale periodo, non è ncessario imporre alle parti, sulla base di condizioni legate all'esenzione, un'obbligazione di produrre prima del 28 febbraio 1993 dei rendiconti sull'esecuzione dell'accordo. Se la cooperazione continuerà e ci sarà una nuova notifica da esaminare, le parti saranno comunque tenute a dimostrare che le condizioni di applicabilità dell'articolo 85, paragrafo 3 risultino sempre soddisfatte,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato CEE, le disposizioni dell'articolo 85, paragrafo 1 sono dichiarate inapplicabili all'accordo del 28 febbraio 1986, tra Austin Rover Group Limited e Unipart Group Limited.

2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 ha effetto dal 7 luglio 1986 al 28 febbraio 1993.

Articolo 2

Le seguenti società sono destinatarie della presente decisione :

1) Austin Rover Group Limited,
Fletchamstead Highway,
Canley,
UK-Coventry CV4 9BD ;

2) Unipart Group Limited,
Garsington Road,
Cowley,
UK-Oxford OX4 2PG.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 1987.

Per la Commissione

Peter SUTHERLAND

Membro della Commissione